

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1302

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENZIANI, MARABINI, RUBBI EMILIO, BORTOLANI,
MORA, CAPPELLI, BONFERRONI, CRISTOFORI**

Presentata il 23 gennaio 1980

Abolizione del diritto fisso di macellazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto di macellazione è a tutt'oggi fissato in lire 200 (duecento) per ogni bovino che non abbia alcun dente incisivo e in lire 150 (centocinquanta) per gli altri.

Di tali somme, un decimo è devoluto ai Comuni (cioè, rispettivamente 20 e 15 lire) e i nove decimi allo Stato.

La riscossione del diritto di macellazione è affidata ai Comuni, i quali danno incarico al veterinario comunale, o a persona competente e di fiducia, di tener nota dei bovini macellati, a seconda che abbiano o meno denti incisivi da adulto, allo scopo di rilasciare trimestralmente una dichiarazione da cui risulti il numero dei bovini stessi, suddivisi nel modo anzidetto.

Per la riscossione del diritto devono essere usate bollette costituite da matrice, contromatrice e figlia che, debitamen-

te numerate, vanno trasmesse preventivamente alla Direzione provinciale del tesoro per la apposizione del timbro ad amido o a secco.

La Direzione del tesoro deve annotare il movimento delle bollette nel registro modello 279-bis. T., che viene chiuso alla fine di ogni esercizio. A tale scopo ogni trimestre i comuni devono trasmettere al predetto ufficio due note distinte dei singoli diritti riscossi, con la relativa documentazione, affinché l'ufficio provveda alla verifica della concordanza delle somme indicate nelle note delle riscossioni con quelle risultanti dalle contromatrici.

La Direzione provinciale del tesoro liquida l'ammontare della quota spettante allo Stato e comunica, mediante lettera modello 285 T., ai singoli Comuni le somme poste rispettivamente a loro carico,

con invito a versare l'importo, entro 30 giorni dalla comunicazione, mediante accredito al conto corrente postale intestato alla Sezione di tesoreria provinciale, dedotte le spese per diritti postali.

In pari tempo, la Direzione provinciale del tesoro comunica alla ragioneria provinciale dello Stato, per il riscontro contabile e per la conseguente prenotazione nel registro modello 102 T., le note de-

scritte delle riscossioni, con l'indicazione delle somme dovute all'Erario, dedotti i diritti postali.

Alla complessità delle procedure descritte, fa riscontro una esiguità tale del contributo, per cui la riscossione è certamente molto più onerosa delle entrate che ne derivano, pertanto, con la presente proposta di legge, si propone l'abolizione del diritto fisso di macellazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 è abolito il diritto fisso di macellazione previsto dall'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed integrazioni.